

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Verifica della legitimatio ad causam e limite del giudicato interno espresso

La verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della "legitimatio ad causam", in quanto essa si ricollega al principio dettato dall'[art. 81 cod. proc. civ.](#), secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, mirante a prevenire una sentenza "inutiliter data", incontra il limite della formazione del [giudicato interno](#) sulla questione, purchè espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito", sulle quali il giudice non abbia pronunciato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica.

NDR: in argomento si veda Cass. S.U. 1912/2012 e Cass. 25906/2017.

**Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.10.2018, n. 23947**

...omissis...

1. La ricorrente lamenta:

1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2495 c.c., degli artt. 100 e 112 c.p.c., sia l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla questione del difetto di legittimazione attiva del C. e della P., dovendo ritenersi che, essendo state, le originarie società attrici --- liquidate e cancellate dal Registro delle Imprese volontariamente, già nel corso del processo di primo grado, quando ancora la dedotta responsabilità risarcitoria dei convenuti non era stata accertata, le stesse dovevano ritenersi avere implicitamente rinunciato alle suddette pretese creditorie e risarcitorie, cosicché alcuna residua situazione giuridica attiva verso terzi poteva essersi trasferita, dopo l'estinzione, ai soci;

2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2495 c.c., con riferimento al limite ("intra vires") di responsabilità del socio di società di capitali in rapporto alle passività della società estinta, limite superato, di fatto, dalla Corte d'appello con la decisione impugnata;

3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1147, 1224, 2033 e 2495 c.c., con riferimento all'applicabilità degli interessi legali su debiti sociali a carico del socio di società estinta a decorrere dall'aprile 1996, deducendo la ricorrente che, in ogni caso, alla data del 15/4/1996, allorché vi era stata la distribuzione dell'attivo della ---, la ---, suo socio, non poteva considerarsi in mora, difettando, a quella data, sia l'accertamento della responsabilità della società cancellata dal registro delle imprese e quindi del suo socio, ex art. 2495 c.c. (interventivo, semmai, dopo la pronuncia di questa Corte n. 9117/2012, la quale aveva statuito sul giudicato conseguente alla condanna in primo grado della ---, in ragione dell'inammissibilità dell'appello incidentale a suo tempo formulato dalla stessa società), sia un atto di costituzione in mora, risalendo la prima richiesta, ricevuta dalla ---, al luglio 2012, all'esito del giudizio di cassazione; la ricorrente, in via subordinata, rileva che, nel caso di specie, la successione sui generis avrebbe comunque potuto avere effetto solo dal 1/1/2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, trattandosi di cancellazione di società intervenuta in epoca precedente alla riformulazione dell'art. 2495 c.c..

2. I controricorrenti svolgono un motivo di ricorso incidentale condizionato (con riferimento all'asserita "erroneità della sentenza impugnata...qualora si ritenesse che il Giudice del rinvio, disattendendo implicitamente la questione espressamente posta dagli odierni controricorrenti, avesse ritenuto limitata la responsabilità del socio per le passività della società estinta all'importo nominale, senza maggiorarlo degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1282 c.c."), per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2495 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l'art. 1282 c.c., lamentando che il limite di responsabilità del socio, di cui all'art. 2495 c.c., comma 2 deve essere inteso nel senso che sull'importo nominale percepito dal socio debbano essere, in ogni caso, aggiunti gli interessi legali, comunque maturati, sul predetto importo riscosso, fino alla soddisfazione del creditore, in quanto altrimenti si realizzerebbe un ingiustificato arricchimento del debitore.

3. La prima censura del ricorso principale è inammissibile, in quanto la questione della legittimazione ad causam dei soci C. e P., per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese delle società ---, era già stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado che, respingendo la relativa eccezione, aveva ritenuto ritualmente riassunto il giudizio (a seguito di interruzione per effetto della incorporazione della --- nella --- e della --- nella ---) dal C. e dalla P., quali soci e successori delle società estinte.

Tanto è vero che questa Corte, nella sentenza n. 9117/2012, che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la decisione qui impugnata, nel dichiarare ammissibile il ricorso proposto dagli unici due soci delle società attrici, ormai estinte, ed inammissibile l'appello incidentale proposto dalla --- spa in liquidazione, in quanto proposto da società ormai estinta, ha affermato che si era formato giudicato "quanto

alla decisione del giudice di prime cure relativamente al riconoscimento in favore dei soci C. e P. degli importi dovuti per indennità ed a titolo risarcitorio dalla società estinta ---".

Ora, la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della "legitimatio ad causam", in quanto essa si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, mirante a prevenire una sentenza "inutiliter data", incontra il limite della formazione del giudicato interno sulla questione (Cass. S.U. 1912/2012), purchè espresso, cioè formatosi su rapporti tra "questioni di merito" dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non implicito, cioè formatosi sui rapporti tra "questioni di merito" e "questioni pregiudiziali" o "preliminari di rito o merito", sulle quali il giudice non abbia pronunciato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica (Cass. 25906/2017).

La preclusione del giudicato interno è poi, sotto altro profilo, sempre conseguente alla pronuncia n. 9117/2012 di questa Corte, che ha dato causa al giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata.

Come ribadito da questa Corte, con consolidato orientamento, nel giudizio di rinvio, è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, non potendo egli procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. n. 5381/11). Lo stesso enunciato è stato ritenuto applicabile non solo agli errores in iudicando relativi al diritto sostanziale, ma anche alle violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale (v. Cass. S.U. n. 15602/09). Per contro, deve ritenersi reiterabile ogni altra attività funzionale alla decisione di merito, la quale non contraddica le soluzioni accolte in sede di legittimità.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha preliminarmente evidenziato come "le ragioni della cassazione della precedente sentenza di questa Corte risultino fondate sul rilevato passaggio in giudicato della pronuncia di condanna a carico della --- spa ed a favore dei sigg. C. e P. ".

In ogni caso, la stessa censura è altresì infondata.

Le Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 6070/13, 6071/13 e 6072/13, hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese (e la disposizione non può, secondo la Corte, non essere estesa anche alle società di persone, determinandosi, dall'entrata in vigore della Novella del 2003, l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, salva prova contraria), viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificerebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente società, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione può implicare una rinuncia ("a) l'obbligazione della società - "il medesimo debito che faceva capo alla società" - non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o

illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo"). In sostanza, laddove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di merito, i soci, successori della società, subentrano nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass., S.U., n. 6070/2013) - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. - in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero sia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, in quanto la morte di una parte, nel corso del giudizio di primo grado, determina la trasmissione della sua legittimazione processuale, attiva e passiva, agli eredi, litisconsorti necessari per ragioni processuali, sicchè in fase di appello deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

Vero che, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, questa Corte ha, più volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la società "abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorchè incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa "sub iudice", sicchè i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa" (Cass. nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015).

Tuttavia, nella specie, va considerato che il liquidatore delle due società attrici aveva coltivato l'azione giudiziaria volta a sentire accertare le pretese creditorie vantate nei confronti della parti convenute (ponendo dunque in essere proprio quella "attività ulteriore da parte del liquidatore" menzionata dalle Sezioni unite del 2013). Non emergeva pertanto un' indubbia volontà abdicativa della società, non avendo la stessa posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass. S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass. 21517/2016; Cass. 8582/2018).

4. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta, sostanzialmente, il mancato rispetto, nella decisione impugnata, del limite di responsabilità del socio successore, a seguito di estinzione della società, rispetto ai debiti sociali, rappresentato da quanto riscosso secondo il bilancio finale di liquidazione, limite che non potrebbe essere mai superato, senza incorrere in violazione dell'art. 2495 c.c., è infondato.

4.1.La Corte d'appello ha ritenuto che il socio di società estinta, che abbia riscosso somme in sede di liquidazione, debba rispondere anche delle conseguenze nel ritardo dell'adempimento dell'obbligazione verso il creditore sociale, in quanto il socio, dal momento della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione, deve ritenersi in mora ex re, cosicchè può rispondere del ritardo nell'adempimento anche oltre il limite di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

La Corte, per la debenza, da parte del socio di società cancellata, degli interessi da ritardo nell'adempimento, ha applicato (come si evince dal mero richiamo alla "mora ex re") il principio della non necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1219 c.c., secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, individuando poi tale momento, non in quello di produzione del danno per le società attrici (e poi i soci superstiti) ma, in quello di riscossione delle somme dal bilancio finale di liquidazione

da parte della società ---, successore responsabile ex art. 2495 c.c., comma 2 della originaria parte convenuta --- spa, cessata dal 1996.

4.2. L'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto a seguito del d.lgs. 17/01/2003 n. 6, entrato in vigore l'1/01/2004) così recita: "(Cancellazione della società). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

Le Sezioni Unite di questa Corte, nelle sentenze n. 6070/13; 6071/13 e 6072/13, hanno chiarito che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, "l'obbligazione della società - "il medesimo debito che faceva capo alla società" - non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali".

4.3. Nella vigenza del vecchio art. 2456 c.c., comma 2, che disponeva che "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi", si ravvisava, in coerenza con il principio secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l'estinzione, se e fino a quando permanevano debiti sociali, una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo, per la quale, all'obbligazione della società, si aggiungeva, pro parte, quella dei singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevoli): si trattava, cioè, di una ulteriore garanzia che il legislatore aveva inteso accordare ai creditori insoddisfatti, in base alla quale era data ai medesimi la facoltà di scelta fra l'agire verso la società, non ancora estinta, e l'agire verso i soci.

Tuttavia, era stato costantemente precisato che, secondo il chiaro tenore testuale della norma, la responsabilità dei soci, per le obbligazioni sociali non assolute, era comunque limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo (Cass. nn. 3879/1975 e 5489/1978; Cass. 19732/20015).

Ora, alla luce del testo novellato dell'art. 2495 c.c., per i soci successori (a differenza del liquidatore in colpa) di società di capitali cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta (in ogni caso, come si preciserà in risposta al terzo motivo, dal 1/1/2004, per quelle società estintesi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 6 del 2003), la legge pone un preciso limite dato dall'importo riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070), come è nel caso in esame.

Tuttavia, tale limite non esclude che, una volta verificatasi la successione ex lege, il socio superstite di società cancellata possa rispondere anche degli accessori maturati sulla somma capitale dovuta, laddove ricorra un ritardo nell'adempimento, al medesimo direttamente imputabile, verso il creditore sociale.

Per tale ragione, la censura qui in esame non coglie nel segno e non merita accoglimento.

Giova aggiungere che, con riferimento al dettato dell'art. 1938 c.c., che prescrive, in relazione alla garanzia fideiussoria per le obbligazioni future, la necessaria fissazione di un "importo massimo garantito" (ipotesi, dunque, che, nella fissazione di un limite ex lege di responsabilità, presenta profili simili a quella qui in esame), questa Corte (Cass. 38045/2004) ha precisato che "in relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perchè l'estensione della

limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, "oltre accessori e spese", l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale". Si trattava, in tale fattispecie, tuttavia, degli interessi già imputabili al debitore principale, ex art. 1942 c.c., da includere quindi entro il massimale della fideiussione, e non degli interessi moratori il cui decorso era direttamente imputabile allo stesso fideiussore.

Successivamente (Cass. 12263/2015) questa Corte ha precisato che, in ipotesi di recesso del fideiussore, "egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l'incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace - a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso - al limite del massimale della fideiussione" (conf. Cass. 7 aprile 1998, n. 3575, in motivazione; v. pure Cass., 16 gennaio 1985, n. 103). Ciò in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., per i fatti riferibili al fideiussore medesimo, nonchè dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.

5. Il terzo motivo è fondato, nei sensi di cui in motivazione.

La ricorrente si duole del fatto che il socio superstite sia stato considerato in mora alla data del 15 aprile 1996, allorchè vi è stata la distruzione dell'attivo della --- in liquidazione, in difetto, a quella data, di un accertamento della responsabilità o della formulazione di un'espressa domanda; in ogni caso, si lamenta, la successione sui generis del socio ha avuto effetto soltanto dal 1/1/2004 e non dal 15/4/1996.

5.1. La Corte d'appello ha affermato che "la concreta attribuzione patrimoniale "secondo il bilancio finale di liquidazione"" implica "ex lege l'assunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti" e la ---, socio successore della società di capitali cancellata (nel 1996), deve rispondere anche degli interessi maturati, dalla data in cui è avvenuta la riscossione delle somme in se al bilancio finale di liquidazione sino al soddisfo del creditore sociale, dovendosi detto socio ritenere, per l'appunto, "in mora ex re dal momento della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione (e quindi dal 15/04/1996)".

5.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. nn.4060/2010; 4061/2010 e 4062/2010) hanno affermato: "In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore". In sostanza, le Sezioni Unite hanno evidenziato che:

1) la novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003 ha abrogato il diritto vivente rappresentato dall'interpretazione offerta dall'art. 2456 c.c. previgente, per cui la cancellazione non determina l'estinzione della società finchè sussistono rapporti giuridici che la riguardano, in quanto il nuovo art. 2495 c.c., nel ribadire quanto già disposto dall'art.

2456 c.c. previgente, ha introdotto, per le società di capitali, una clausola di salvezza dell'effetto estintivo della cancellazione ("ferma restando l'estinzione della società");  
2) per le società di persone, pur mancando nelle disposizioni di cui agli artt. 2312 e 2324 c.c., la clausola di salvezza dell'effetto estintivo, presente nell'art. 2495 c.c., e sebbene la cancellazione mantenga la tradizionale natura dichiarativa (e non valore costitutivo-estintivo), la novella del 2003 spiega un effetto "espansivo" e giustifica anche per esse una presunzione di estinzione anche laddove perdurino rapporti ed obbligazioni sociali;

3) la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina dunque ipso facto l'estinzione, avendo assunto la formalità della cancellazione, a seguito della vicenda riformatrice, la medesima efficacia costitutiva che per le società di capitali riveste la formalità dell'iscrizione (adozione del sistema della liquidazione "formale", indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla società, per esigenza di certezza giuridica), e ciò, con un significativo mutamento di rotta rispetto all'orientamento giurisprudenziale prevalente sino ad allora, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Le decisioni delle SS.UU. del 2010 hanno, pertanto, offerto una ricostruzione sistematica degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, in un'ottica di uniforme trattamento delle società di capitali e delle società commerciali di persone.

Poichè, peraltro, al nuovo art. 2495 c.c. (ed all'opzione per la natura costitutivo-estintiva) non è attribuibile natura interpretativa (come ritenuto invece, in precedenza, da Cass. 25192/2008) della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge (attesa l'ordinaria natura dichiarativa delle iscrizioni nel registro delle imprese, evincibile dall'art. 2193 c.c.), ma natura innovativa ed ultrattiva, valendo solo dalla data di entrata in vigore della novella, le SS.UU. hanno reputato che, non avendo esso efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004, l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

5.3. La decisione impugnata va cassata, avendo fatto retrocedere gli effetti della cancellazione/estinzione della società debitrice, cancellata e quindi cessata sin dal 1996, rispetto alla data dell'1/1/2004, di entrata in vigore del nuovo disposto dell'art. 2495 c.c., in contrasto con i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte a SS.UU. sin dalle pronunce del 2010.

Non risulta, invece, puntualmente censurata la statuizione della Corte distrettuale in ordine all'operatività di una mora ex re (sia pure solo dal momento della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione), per il socio successore, ai sensi dell'art. 1219 c.c., e quindi in ordine alla non necessità, per il maturare degli accessori del credito correlati al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, di una formale costituzione in mora, attraverso intimazione di pagamento, stante gli effetti della mora automatica, da potersi ricollegare alla natura dell'obbligazione, originariamente ascritta alla società cancellata, derivante da fatto illecito.

La ricorrente nel terzo motivo si è, infatti, limitata a dedurre di non potere essere ritenuta in mora (al momento della percezione dell'attivo, risultante dalla liquidazione della società cancellata, e sino al luglio 2012, all'indomani dell'esito della cassazione della pregressa decisione di appello), in difetto di un atto di intimazione o richiesta di adempiere ovvero di una situazione di indebito ricevuto in mala fede, ex art. 2033 c.c..

6. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la P. ed il C. erano risultati integralmente vittoriosi in appello e viene lamentato, nel motivo, il mancato accoglimento di una mera tesi o argomentazione giuridica (indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. del socio successore che è rimasta semplicemente assorbita nella pronuncia impugnata (Cass. 22501/2006; Cass. 25821/2009; Cass. 4472/2016).



7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altri, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, occorrendo effettuare nuovo calcolo del debito sociale a carico della ---, nei riguardi dei soci superstiti C. e P., con decorrenza, ai fini degli interessi moratori, dall'1/1/2004 al saldo, nonché provvedere, ex art. 389 c.p.c., sulla richiesta, in questa sede formulata dalla ricorrente (conclusioni, pag. 26), di restituzione di quanto versato, in esecuzione della pronuncia di condanna, in eccesso rispetto al dovuto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale, respinti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola